

Repertorio n. 51097 Raccolta n. 21378
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO

REPUBBLICA ITALIANA

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.

82, terzo e quinto comma, Dlgs 117/2017)

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre,
alle ore diciotto.

In Firenze, via Valfonda 1.

28 ottobre 2020

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente la signora:

Barbecchi Adriana, nata a Calenzano il 29 marzo 1934, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio direttivo della Associazione:

"ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI FIRENZE", con sede in Firenze, via Valfonda 1 (codice fiscale 94035270480), iscritta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 7 febbraio 1994 al n. 73 dell'albo del volontariato presso la Regione Toscana.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria della predetta associazione convocata in questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

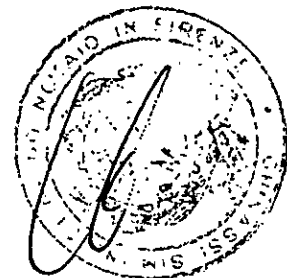
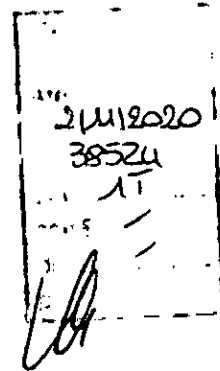
1, approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs introduttivo del Codice del Terzo Settore, del 3 luglio 2017 n. 117;

.... omissis..

5. varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea la comparente secondo quanto stabilito dallo statuto sociale, la quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione inviata ai soci a mezzo raccomandata o e-mail in data 13 ottobre 2020;
- che sono presenti in proprio o per deleghe conservate in atti sociali 22 (ventidue) soci su 152 (centocinquantadue) aventi diritto di voto, precisandosi che sono presenti tramite collegamento in videoconferenza quattro soci e cioè la signora Anna Bevilacqua, Pina Minguzzi, Maria Chellini e Giannetta Durazzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 D.L. 18/2020 e nel pieno rispetto di detta normativa, come il Presidente dichiara; sono invece presenti personalmente, oltre al Presidente, i soci Anna Serena Valona, Franca Pasquali, Silvia Battaglini, Angela Scaglione e Giampaolo Ugolini, portatori



di complessive sedici deleghe;

- che del Consiglio direttivo sono presenti essa comparente, Presidente, nonché le signore Anna Serena Valona, Vicepresidente, Silvia Battaglini e Franca Pasquali; assenti giustificati gli altri;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e del vigente statuto ed atta a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto, dandosi atto che la prima convocazione è andata deserta.

Quindi il Presidente prendendo la parola sull'argomento di cui all'ordine del giorno espone agli intervenuti i motivi per cui si rende opportuno modificare gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24 e 25 del vigente statuto ed inserire due nuovi articoli (artt. 8 e 22, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi), al precipuo fine di adeguarlo alle disposizioni del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117, illustrando all'assemblea il contenuto delle singole modifiche proposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

D E L I B E R A

- di modificare così come segue i seguenti articoli dello statuto dell'associazione:

"Art. 1 - Enunciazione

L'ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI FIRENZE ODV è un'associazione di fedeli laici, regolata dalle norme di Legge e dal presente Statuto, non ha scopo di lucro e si propone di favorire, con spirito cristiano, l'integrale realizzazione delle giovani lontane dal proprio ambiente, senza alcuna distinzione o discriminazione. Costituitasi come Associazione "ACISJF - Sede di Firenze" con Atto Notaio Vannozzi del 25 Giugno 1991 ed iscritta al n° 73 del Registro Regionale del Volontariato con DPGR del 7/2/1994, ha deliberato di modificare il proprio Statuto sulla base del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (di seguito denominato "Codice del Terzo Settore o CTS").

Aderisce alla "ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE" retta attualmente dallo Statuto approvato dall'Assemblea del 29.01.2005, si riconosce nei suoi fini e, sempre nell'ambito di una sua autonomia di iniziativa, si impegna per quanto di sua competenza, a promuoverne la realizzazione, rispettarne le relative norme e le sue successive modifiche, se approvate a norma di Legge e di Statuto.

Il presente Statuto, relativamente alle sue principali clausole e per quanto di competenza, sarà sottoposto all'approvazione della ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE.

Art. 2 - Denominazione

La denominazione è:

ASSOCIAZIONE
GIOVANE
PROTEZIONE

da util

A C I

DI FIRENZE

La loc

"ODV"

dell'As

in qual

blico.

Art. 3

L'ACISJF

Con ser

trasfer

del Com

Art. 5

Coerente

derazio

mento,

dell'att

secondo

precisan

a) l'As.

opera e

lità so

re di t

cui all'

lontari

- interv

mi 1 e

modifica

la legg

2016, n.

- educaz

della le

nonché l

lità edu

- forma

della di

mativo,

povertà

- attivi

zione, c

licenza

favore d

si come

un'area

se in vi

rata fin

ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - A C I S J F - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI FIRENZE ODV

da utilizzarsi anche in forma abbreviata come:

A C I S J F - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI FIRENZE ODV

La locuzione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" dovrà sempre essere utilizzata nella denominazione dell'Associazione, negli atti, nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 3 - Sede

L'ACISJF - Associazione di Firenze - ha sede a Firenze.

Con semplice delibera del Comitato Direttivo potrà essere trasferita ad altro indirizzo, purché sempre nel territorio del Comune di Firenze.

Art. 5 - Finalità

Coerentemente con le finalità sancite dallo Statuto della Federazione Nazionale, la Associazione si prefigge il perseguimento, in sede locale, delle finalità sancite dall'art. 5 dell'attuale statuto della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, secondo l'enunciazione dell'art.1 del presente Statuto e più precisamente:

a) l'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera esclusivamente per fini civici, solidaristici e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS e attraverso l'attività dei propri volontari ovvero delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al

mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) l'Associazione si propone in particolare di favorire, senza distinzione di nazionalità, religione e appartenenza sociale, l'integrale realizzazione delle giovani donne lontane dal proprio ambiente affinché possano raggiungere il pieno sviluppo della propria persona.

Art. 6 - Attività

Per raggiungere le finalità di cui al precedente art. 5 e coerentemente con l'indirizzo generale dell'ACISJF - FEDERAZIONE NAZIONALE, l'Associazione intende:

a) promuovere e realizzare in proprio tutti quei servizi sociali che si ritengono utili ed opportuni per la realizzazione dei fini istituzionali come ad esempio: la gestione di case di accoglienza, segretariati sociali, servizi in stazioni ferroviarie, marittime, di autolinee, in aeroporti, nonché attraverso qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini statutari;

b) me
zioni
sugge
Per
re,
inter
ste
Decre
mente
socia
norma
nazio
al fi
rale
corre
Art.
iscr
Sono
ricon
Statut
stesse
Le pe
che de
La de
terese
degli
Il Co.
libera
carla
Qualor
glio
comuni
sull'i
mande
sione
Gli as
- ele
stessi
- esar
sident
- ess
trolla
- freq
- part
dall'A
- con
attivi
- ess
docume
- prer

isurre
odut-
petto
per-
e di-
impe-
o nel
i cui
e re-
a, di
giugno
delle
azio-
tem-
cul-
anti;
ali-
66, e
ser-
i in-
tra i
ali e
tenti
arti-
ve di
arti-
cqui-
ge 24
sen-
a so-
ntane
pieno
5 e
DERA-
i so-
azio-
i ca-
zioni
onché
imen-

b) mettere a disposizione e scambiare con le altre Associazioni locali l'esperienza maturata, fornendo indicazioni e suggerimenti concreti.

Per raggiungere il suo scopo, l'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale: la loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 CTS attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 - Strutture organizzative e partecipazione degli iscritti

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità di cui all'Art. 5 del presente Statuto e che intendono collaborare alla realizzazione delle stesse.

Le persone fisiche dovranno presentare domanda di iscrizione che dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo.

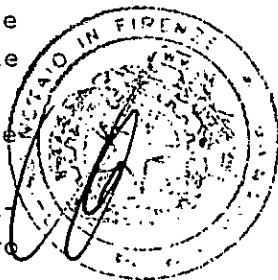
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri associativi con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, pren-



dere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

L'Associazione aderisce in qualità di socio alla ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE CON SEDE IN ROMA, assume come propri i principi ispiratori della stessa di cui condivide pienamente le finalità e ne accetta lo Statuto, impegnandosi ad osservarlo.

L'Associazione locale riceve il riconoscimento formale della sua adesione con la concessione in uso, giuridicamente protetto, della denominazione e del logo della ACISJF - FEDERAZIONE NAZIONALE, con l'inserimento della sua denominazione:

ACISJF - ASSOCIAZIONE DI FIRENZE ODV.

Art. 11 - Assemblea degli associati (già art. 10 vecchio statuto)

1) L'Assemblea dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo le rispettive materie trattate.

Per associati si intendono le persone fisiche iscritte alla Associazione come deliberato dal Consiglio Direttivo ed in regola con il pagamento delle quote.

2) Ha diritto di partecipare, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, anche a mezzo di un suo delegato, alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione, il Presidente della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE.

3) Sono invitati ad assistere all'Assemblea, se nominati, i Revisori dei Conti e l'Organo di controllo con diritto di intervento ma non di voto, salvo che ne abbiano diritto per altro titolo.

4) E' invitato ad assistere all'Assemblea con diritto di intervento ma non di voto, l'Assistente Ecclesiastico.

5) L'Assemblea dovrà essere convocata presso la Sede dell'Associazione o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto, e comunque in Italia.

6) La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà mediante avviso da comunicare almeno 8 giorni prima, ai singoli aventi diritto a partecipare, a mezzo di invito scritto (lettera raccomandata, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma ritenuta valida e legalmente riconosciuta).

L'avviso sarà inviato anche agli invitati di cui ai precedenti punti 2, 3, 4. Per le Assemblee Elettive e straordinarie, la data deve essere concordata con il Presidente Nazio-

nale
gior
dine
l'or
Art.
vecc
1)
tine
di
esar
- a
dal
- e
cin
- r
obb
- c
ass
fro
- a
- c
Leg
top
2)
cos
-
sec
rit
-
del
to
3)
no
co
de
La
pe
de
ci
l'
In
Co
da
ri
4)
bl
di
5)
as
Il

i. nale. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo l'ora, nonché l'elenco delle materie all'ordine del giorno. L'avviso potrà contenere anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

perso- Art. 12 - *Assemblea ordinaria degli associati (già art. 11 vecchio statuto)*

indi- 1) L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita dell'Associazione che non siano di competenza di una Assembleia Straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed in particolare:

AZIONE - approva, dopo dibattito, il programma e quanto presentato dal Consiglio Direttivo;

E CON - elegge tra gli associati il Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, previa determinazione del loro numero.

accetta - nomina l'organo di controllo e il revisore dei Conti ove obbligatori per Legge;

della - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

FEDE- - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera su ogni altra materia che il presente Statuto o la Legge rimetta alla sua deliberazione o che ad essa venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.

vecchio 2) L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita qualora siano:

rie e - presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti;

ed in - le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

to ma 3) L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di Giugno, per l'approvazione del Bilancio alle consuntivo dell'anno precedente e delle linee programmatiche dell'Associazione.

, il La convocazione dell'Assemblea Ordinaria può essere richiesta ai, i per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongano anche l'ordine del giorno.

i in- In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del l'As- Consiglio Direttivo che deve provvedere a convocarla per una par- data non posteriore ai trenta giorni dal ricevimento della ante richiesta.

aven- 4) Ogni avente diritto di partecipazione attiva alla Assem- tera blea ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più for- di tre deleghe di aventi diritto al voto.

ece- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua ina- assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età. zio- Il Presidente dell'Assemblea. in caso di assenza del Segreta-

rio, nomina un Segretario per la redazione del verbale; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

6) Il Presidente verifica la validità della costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7) Di ogni Assemblea si deve redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

8) Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Assemblea straordinaria degli Associati (già art. 12 vecchio statuto)

1) L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazioni dello Statuto dell'Associazione;

- scioglimento dell'Associazione e modalità della liquidazione, tenuto presente quanto previsto dall' art. 25 del presente Statuto;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

2) Salvo che per l'oggetto delle materie all'ordine del giorno e per il *quorum* della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l'Assemblea Straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti Artt.10 e 11 e dal regolamento, se esistente ed approvato.

3) L'Assemblea Straordinaria avente ad oggetto l'approvazione o la modifica dello Statuto, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto e le delibere siano assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta.

4) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, qualora sia presente il 75% (settantacinque) degli aventi diritto al voto e le delibere assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

5) Le delibere relative alle modifiche del presente Statuto dovranno essere inviate entro 30 giorni alla ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE per le verifiche di competenza della stessa.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo (già art. 13 vecchio statuto)

1) Il Consiglio Direttivo della Associazione è composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli

associati dell'Asse

2) Il Co
membri p
tre manda

3) Tutti
sociate
associat.
In merit

plica l'
Il poter
rale, pe
bili ai
nale del

a conosc
4) Il Co
meno 5

per la c
5) Le r
senza da

6) Dell
Preside
compones
presied

7) Per
vo è n
dei con
gioranz
prevale

8) Il
Preside
attuazi
nelle r

9) Il C
a) ha
della

b) si
il Pre
sta da

c) ele
d) ele
e) ele

il Seg
f) ele
il Tes
g) nor

e Str
h) pr
della
FIREN

l'as-
verbale
uzione
ilisce
o dal
dagli
sti in
idente
art.
rie:
azio-
azio-
esen-
Asso-
rgani
e di
gior-
per
orme
, se
ione
a in
la
iano
gio-
sem-
che
an-
te,
so-
uto
RA-
es-
ta-
da
gli

associati, previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea stessa, all'atto della nomina.

2) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere eletti consecutivamente per non più di tre mandati.

3) Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

In merito alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 Cod. Civ.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4) Il Consiglio Direttivo è convocato con un preavviso di almeno 5 giorni dal Presidente con le stesse modalità indicate per la convocazione dell'Assemblea.

5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età.

6) Delle delibere assunte viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede.

7) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

8) Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che attua le delibere, così come può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario ed al Tesoriere, nelle materie di specifica competenza.

9) Il Consiglio Direttivo, in particolare:

a) ha mandato per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione;

b) si riunisce almeno tre volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;

c) elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;

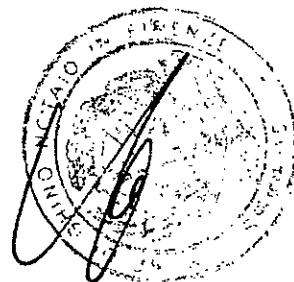
d) elegge tra i suoi membri uno o due Vice-Presidenti;

e) elegge tra i suoi membri e su indicazione del Presidente, il Segretario;

f) elegge tra i suoi membri e su indicazione del Presidente, il Tesoriere;

g) nomina i delegati che partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della ACISJF - FEDERAZIONE NAZIONALE;

h) promuove la realizzazione delle finalità e delle attività della ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE ASSOCIAZIONE DI FIRENZE previsti dagli artt. 5 e 6 del presente Statuto e



delibera tutti gli opportuni provvedimenti;

i) determina, entro Novembre dell' anno precedente, la quota annuale degli associati che dovranno versare alla Associazione, tenuto conto della quota da versare alla ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE;

j) provvede alla convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione a mezzo del suo Presidente;

k) approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli Associati;

l) approva l'eventuale regolamento e le sue modifiche;

m) approva il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione sottopostogli dal Tesoriere e che sarà poi sottoposto all'Assemblea ordinaria, unitamente ad una relazione del tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;

n) potrà affidare a propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività dell'Associazione tenendone informati il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

10 L'Assistente Ecclesiastico ed il Revisore dei Conti, nominato qualora ne ricorrano i presupposti di legge, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento ma non di voto.

Art. 19 - L'Organo di controllo e il Revisore dei conti (già art. 18 vecchio statuto)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Cod. Civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Cod. Civ. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.

8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio associativo sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio associativo dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

se l'c
e se
zione
cietà
Art. 2
L'eser
mina i
E' fa
ne a
viste
Il Co
cio d
Docum
li at
nella
rendi
Qualo
l'Ass
nico
datto
lavor
nel p
Art.
Il p
della
final
stiti
a) d
ment
tolo
lo d
b) c
dest
del
vist
c) c
ad i
d) c
qual
nibi
e)
pro
cap
cia
com
so
rap
f)
Soc
val

se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Bilancio di esercizio

L'esercizio della Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione Assemblea.

Documenta l'carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 14, comma 1, l'Associazione si impegna a depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio associativo redatto secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a pubblicare lo stesso nel proprio sito internet.

Art. 23 - Patrimonio (già art. 21 vecchio statuto)

Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'Associazione a titolo di patrimonio indisponibile o disponibile;

b) delle eccedenze attive del bilancio consuntivo annuale, se destinate a patrimonio disponibile in sede di approvazione del bilancio stesso, o per successiva destinazione come previsto dal secondo comma dell'art. 21 del presente Statuto;

c) dalle entrate annuali che il Consiglio Direttivo disponga ad incremento del patrimonio disponibile o indisponibile;

d) dalle quote che fossero deliberate dal Consiglio Direttivo quali quote da destinarsi a patrimonio disponibile o indisponibile;

e) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

f) è sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.

Art. 24 - Entrate (già art. 22 vecchio statuto)

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

- a) dai diritti patrimoniali;
- b) dalle quote annuali degli associati, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) da sovvenzioni accordate;
- d) da contributi e donazioni che pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione e senza vincolo di destinazione a patrimonio;
- e) da proventi devoluti da terzi per le sue finalità;
- f) da proventi e contributi di terzi connessi allo svolgimento delle sue attività;
- g) da proventi di cui agli artt. 6 e 7 del CTS;
- h) dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto economico e finanziario annuale e non destinati a patrimonio dall'Assemblea ordinaria, come previsto dal secondo comma del precedente art. 22.

Art. 26 - Scioglimento della Associazione (già art. 24 vecchio statuto)

Lo scioglimento della Associazione deve essere proposto dal Comitato Direttivo in accordo con la Federazione Nazionale e deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, secondo le modalità di cui all'Art. 12 del presente Statuto.

La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori, ai quali dovrà spettare il compito di una amministrazione provvisoria di carattere ordinario di tutti i residui beni e attività della disciolta Associazione. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di volontariato, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.";

- di inserire nello statuto dell'associazione i seguenti articoli con conseguente slittamento e rinumerazione degli articoli successivi:

"Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intenda recedere dall'associazione deve comunicare in

forma
quale
adegu
La d
dell'
I dir
ribil
Le sc
borsa
Gli
all'a
stess
Art.
L'Ass
a) l:
tivo;
b) l:
in c
atto
c) r
modo
d) l
Dire
e) i
di c
f) i
tual
si r
- di
to
arti
"A",
tura
- d
stat
anch
ten'
lon
Nul
la
le
La
dat
tra
sis
dif
Ric
par
da
pag

forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Consigli- La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

lunche- Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

azione- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

gimen- **Art. 22 - LIBRI ASSOCIATIVI OBBLIGATORI**

rendi- L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

a pa- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

condo- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

vec- c) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

o dal d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

le e e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

lo le f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.";

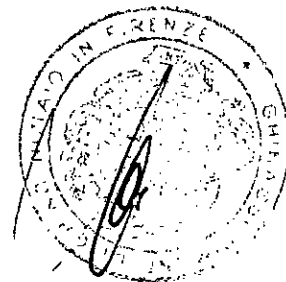
azio- - di approvare il nuovo testo dello statuto sociale coordinato con le modifiche sopra deliberate, composto di ventisette articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa vidimazione a norma di legge ed omessane la lettura da me Notaio per dispensa avutane dalla comparente.

lovrà - di conferire al Presidente pieni poteri per inserire nello statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che, anche in modo non formale, venissero richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nei registri del volontariato e del terzo settore.

ca- Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e minuti cinquanta.

l'ella La comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

uto, Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su ventisette pagine intere e parte della successiva fino alle firme di



sette fogli, del quale ho dato lettura alla comparente che
dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sotto-
scrive con me Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Adriana Barbecchi

F.to Simone Ghinassi Notaio

ASSOCIA

A.

TITOLO
FINALIT

Art. 1

L'ASSOC

LA GIO

CIAZION

regola

scopo

no, l'

prio a

Costit

con At

73 de

7/2/19

la ba

nato

Aderi

mente

si r:

autor

tenza

ve n

di L'

Il p

sole

zion

NE

Art.

La c

ASSO

GIO'

ZIO

da

A

DI

La

"Or

dei

in

bl

Ar

L'

Cc

tr

de

ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE

A.C.I.S.J.F. ODV - PROTEZIONE DELLA GIOVANE
- ASSOCIAZIONE DI FIRENZE -

STATUTO

TITOLO I° - ENUNCIAZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -
FINALITA' - COMPITI

Art. 1 - Enunciazione

L'ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI FIRENZE ODV è un'associazione di fedeli laici, regolata dalle norme di Legge e dal presente Statuto, non ha scopo di lucro e si propone di favorire, con spirito cristiano, l'integrale realizzazione delle giovani lontane dal proprio ambiente, senza alcuna distinzione o discriminazione. Costituitasi come Associazione "ACISJF - Sede di Firenze" con Atto Notaio Vannozzi del 25 Giugno 1991 ed iscritta al n° 73 del Registro Regionale del Volontariato con DPGR del 7/2/1994, ha deliberato di modificare il proprio Statuto sulla base del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (di seguito denominato "Codice del Terzo Settore o CTS").

Aderisce alla "ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE" retta attualmente dallo Statuto approvato dall'Assemblea del 29.01.2005, si riconosce nei suoi fini e, sempre nell'ambito di una sua autonomia di iniziativa, si impegna per quanto di sua competenza, a promuoverne la realizzazione, rispettarne le relative norme e le sue successive modifiche, se approvate a norma di Legge e di Statuto.

Il presente Statuto, relativamente alle sue principali clausole e per quanto di competenza, sarà sottoposto all'approvazione della ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE.

Art. 2 - Denominazione

La denominazione è:

ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - A C I S J F - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI FIRENZE ODV

La utilizzarsi anche in forma abbreviata come:

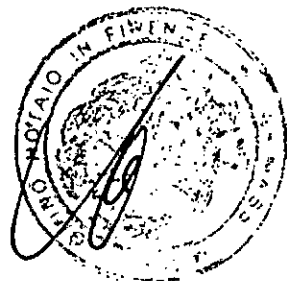
A C I S J F - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI FIRENZE ODV

La locuzione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" dovrà sempre essere utilizzata nella denominazione dell'Associazione, negli atti, nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 3 - Sede

L'ACISJF - Associazione di Firenze - ha sede a Firenze.

Non semplice delibera del Comitato Direttivo potrà essere trasferita ad altro indirizzo, purchè sempre nel territorio del Comune di Firenze.



51094
21398
"Au"

Art. 4 - Durata

La durata della ACISJF Associazione di Firenze è stabilita come illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Art. 5 - Finalità

Coerentemente con le finalità sancite dallo Statuto della Federazione Nazionale, la Associazione si prefigge il perseguimento, in sede locale, delle finalità sancite dall'art. 5 dell'attuale statuto della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, secondo l'enunciazione dell'art.1 del presente Statuto e più precisamente:

a) l'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera esclusivamente per fini civici, solidaristici e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS e attraverso l'attività dei propri volontari ovvero delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno

2016,
- alle
infrast
ni, no
porane
turali
- acco
- ben
menti
succe
vizi
teres
- pr
popol
- pr
polit
delle
colo,
aiuto
colo
sto
dice
b) l
za c
cial
dal
svil
Art.
Per
coer
ZION
a)
cia
ne
se
fer
att
to
b)
zio
suc
Per
re,
in
st
De
me
so
no
na

2016, n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) l'Associazione si propone in particolare di favorire, senza distinzione di nazionalità, religione e appartenenza sociale, l'integrale realizzazione delle giovani donne lontane dal proprio ambiente affinché possano raggiungere il pieno sviluppo della propria persona.

Art. 6 - Attività

Per raggiungere le finalità di cui al precedente art. 5 e coerentemente con l'indirizzo generale dell'ACISJF - FEDERAZIONE NAZIONALE, l'Associazione intende:

a) promuovere e realizzare in proprio tutti quei servizi sociali che si ritengono utili ed opportuni per la realizzazione dei fini istituzionali come ad esempio: la gestione di case di accoglienza, segretariati sociali, servizi in stazioni ferroviarie, marittime, di autolinee, in aeroporti, nonché attraverso qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini statutarî;

b) mettere a disposizione e scambiare con le altre Associazioni locali l'esperienza maturata, fornendo indicazioni e suggerimenti concreti.

Per raggiungere il suo scopo, l'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale: la loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 CTS attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva -

al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II° - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Strutture organizzative e partecipazione degli iscritti

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità di cui all'Art. 5 del presente Statuto e che intendono collaborare alla realizzazione delle stesse.

Le persone fisiche dovranno presentare domanda di iscrizione che dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri associativi con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

L'Associazione aderisce in qualità di socio alla ASSOCIAZIONE

CATTOLI
SJF PE
SEDE II
stessa
lo Stat
L'Assoc
sua ad
tetto,
RAZIONI
ne:

ACISJF
Art. 8
La qu
sclusi
L'asso
presen
delibe
materi
essere
dell'P
stific
dovrà
presen
L'asso
Chi :
forma
quale
adegu
La d
dell'
I dir
ribil
Le sc
borsa
Gli
all'a
stess
Art.
L'ACI
orgar
nell'
zione
TITO
Art.
Sono
CIAZ
I° -
II°
III°
IV°

CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE CON SEDE IN ROMA, assume come propri i principi ispiratori della stessa di cui condivide pienamente le finalità e ne accetta lo Statuto, impegnandosi ad osservarlo.

L'Associazione locale riceve il riconoscimento formale della sua adesione con la concessione in uso, giuridicamente protetto, della denominazione e del logo della ACISJF - FEDERAZIONE NAZIONALE, con l'inserimento della sua denominazione:

ACISJF - ASSOCIAZIONE DI FIRENZE ODV.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intenda recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9 - Autonomia

L'ACISJF - ASSOCIAZIONE DI FIRENZE ODV ha piena autonomia organizzativa, economica, programmatica ed operativa, nell'ambito dell'indirizzo generale dato dalla Acisjf Federazione Nazionale.

TITOLO III° - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Organi

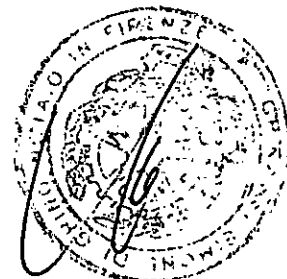
Sono organi della ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI FIRENZE ODV:

I° - L' ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

II° - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

III° - L'ORGANO DI CONTROLLO SE OBBLIGATORIO PER LEGGE

IV° - IL REVISORE DEI CONTI SE OBBLIGATORIO PER LEGGE



Art. 11 - Assemblea degli associati

1) L'Assemblea dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo le rispettive materie trattate.

Per associati si intendono le persone fisiche iscritte alla Associazione come deliberato dal Consiglio Direttivo ed in regola con il pagamento delle quote.

2) Ha diritto di partecipare, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, anche a mezzo di un suo delegato, alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione, il Presidente della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE.

3) Sono invitati ad assistere all'Assemblea, se nominati, i Revisori dei Conti e l'Organo di controllo con diritto di intervento ma non di voto, salvo che ne abbiano diritto per altro titolo.

4) E' invitato ad assistere all'Assemblea con diritto di intervento ma non di voto, l'Assistente Ecclesiastico.

5) L'Assemblea dovrà essere convocata presso la Sede dell'Associazione o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto, e comunque in Italia.

6) La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà mediante avviso da comunicare almeno 8 giorni prima, ai singoli aventi diritto a partecipare, a mezzo di invito scritto (lettera raccomandata, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma ritenuta valida e legalmente riconosciuta).

L'avviso sarà inviato anche agli invitati di cui ai precedenti punti 2, 3, 4. Per le Assemblee Elettive e straordinarie, la data deve essere concordata con il Presidente Nazionale. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo l'ora, nonché l'elenco delle materie all'ordine del giorno. L'avviso potrà contenere anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Art. 12 - Assemblea ordinaria degli associati

1) L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita dell'Associazione che non siano di competenza di una Assemblea Straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed in particolare:

- approva, dopo dibattito, il programma e quanto presentato dal Consiglio Direttivo;
- elegge tra gli associati il Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, previa determinazione del loro numero.
- nomina l'organo di controllo e il revisore dei Conti ove obbligatori per Legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su ogni altra materia che il presente Statuto o la Legge rimetta alla sua deliberazione o che ad essa venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.

2) L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione è validamente

costi
- pr
secon
ritto
- le
della
to,
3) L
no,
cons
dell
La c
per
degl
ciat
l'or
In
Cons
date
rich
4)
blea
di t
5)
asse
Il
rio,
sist
sia
6)
del
le
7)
Pre
scr
8)
for
e d
Art
1)
-
ne;
-
ne,
te
-
cia
-
as
re:

costituita qualora siano:

- presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti;

- le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

3) L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di Giugno, per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'anno precedente e delle linee programmatiche dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria può essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongano anche l'ordine del giorno.

In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore ai trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4) Ogni avente diritto di partecipazione attiva alla Assemblea ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di tre deleghe di aventi diritto al voto.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di assenza del Segretario, nomina un Segretario per la redazione del verbale; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

6) Il Presidente verifica la validità della costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7) Di ogni Assemblea si deve redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

8) Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - *Assemblea straordinaria degli Associati*

1) L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazioni dello Statuto dell'Associazione;

- scioglimento dell'Associazione e modalità della liquidazione, tenuto presente quanto previsto dall'art. 25 del presente Statuto;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

2) Salvo che per l'oggetto delle materie all'ordine del giorno e per il *quorum* della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l'Assemblea Straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti Artt. 10 e 11 e dal regolamento, se esistente ed approvato.

3) L'Assemblea Straordinaria avente ad oggetto l'approvazione o la modifica dello Statuto, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto e le delibere siano assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta.

4) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, qualora sia presente il 75% (settantacinque) degli aventi diritto al voto e le delibere assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

5) Le delibere relative alle modifiche del presente Statuto dovranno essere inviate entro 30 giorni alla ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE per le verifiche di competenza della stessa.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo della Associazione è composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati, previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea stessa, all'atto della nomina.

2) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere eletti consecutivamente per non più di tre mandati.

3) Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

In merito alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 Cod. Civ.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4) Il Consiglio Direttivo è convocato con un preavviso di almeno 5 giorni dal Presidente con le stesse modalità indicate per la convocazione dell'Assemblea.

5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età.

6) Delle delibere assunte viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede.

7) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta

dei compone
gioranza a
prevale il

8) Il Cons
presidente
attuazione
nelle mater

9) Il Cons:
a) ha mand
della Asso

b) si riun
il Preside
sta da alm

c) elegge
d) elegge
e) elegge

il Segreta
f) elegge
il Tesorie

g) nomina
e Straordi

h) promuo
della AC:
FIRENZE :

delibera
i) determ
annuale c

ne, tenut
ZIONE NA

j) provv
straordin

k) appro
porre al

l) approv
m) appro

sottopost
all'Asser

soriere
n) potrà
di curar

formati
10 L'Ass
nato qu

essere i
rettivo,
Art. 15
Il Presi
A lui s
gni tip
obbligaz

dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

8) Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri tramite il presidente che attua le delibere, così come può conferire l'attuazione di proprie delibere al Segretario ed al Tesoriere, nelle materie di specifica competenza.

9) Il Consiglio Direttivo, in particolare:

a) ha mandato per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione;

b) si riunisce almeno tre volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;

c) elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;

d) elegge tra i suoi membri uno o due Vice-Presidenti;

e) elegge tra i suoi membri e su indicazione del Presidente, il Segretario;

f) elegge tra i suoi membri e su indicazione del Presidente, il Tesoriere;

g) nomina i delegati che partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della ACISJF - FEDERAZIONE NAZIONALE;

h) promuove la realizzazione delle finalità e delle attività della ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE ASSOCIAZIONE DI FIRENZE previsti dagli artt. 5 e 6 del presente Statuto e delibera tutti gli opportuni provvedimenti;

i) determina, entro Novembre dell'anno precedente, la quota annuale degli associati che dovranno versare alla Associazione, tenuto conto della quota da versare alla ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE;

j) provvede alla convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione a mezzo del suo Presidente;

k) approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli Associati;

l) approva l'eventuale regolamento e le sue modifiche;

m) approva il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione sottopostogli dal Tesoriere e che sarà poi sottoposto all'Assemblea ordinaria, unitamente ad una relazione del tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;

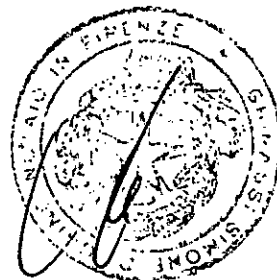
n) potrà affidare a propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività dell'Associazione tenendone informati il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

10 L'Assistente Ecclesiastico ed il Revisore dei Conti, nominato qualora ne ricorrano i presupposti di legge, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento ma non di voto.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione in ogni tipo di sede di giudizio nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto dell'Associazione nei confronti di



terzi, con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vice Presidente più anziano di età o, in sua assenza, se nominato, dall'altro Vice Presidente. La firma del Vice Presidente attesta nei confronti di terzi la assenza o l'impedimento del Presidente o la sua delega.

Il Presidente cura e svolge tutte le facoltà delegategli dal Consiglio Direttivo, anche con carattere permanente.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha mandato di durata triennale e può essere rieletto, ma non per più di tre mandati consecutivi.

Art. 16 - I Vice Presidenti

Hanno i medesimi compiti del Presidente e agiscono in caso di sua assenza o impedimento.

La funzione vicaria è assicurata dal Vice Presidente più anziano di età ed in sua assenza, dall'altro Vice presidente, se nominato.

Possono assolvere a compiti del Presidente, tramite delega dello stesso.

I Vice Presidenti hanno mandato di durata triennale e possono essere rieletti: non possono però essere eletti consecutivamente per più di tre mandati.

Art. 17 - Il Segretario

Collabora con il Presidente per l' Applicazione dello Statuto e per la organizzazione ed il buon funzionamento dell'Associazione.

Sovrintende alla gestione ordinaria dell'ufficio di segreteria, assiste il Presidente, verbalizza le riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie e quelle del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha mandato di durata triennale e può essere rieletto consecutivamente per non più di tre mandati.

Art. 18 - Il Tesoriere

Sovrintende alla amministrazione e contabilità dell'Associazione, provvede agli incassi ed ai pagamenti autorizzati dal Presidente ed alla gestione amministrativa.

Il tesoriere predispone il bilancio annuale consuntivo dell'Associazione secondo le modalità e le disposizioni di legge per il tipo di Associazione e, accompagnandolo da una propria relazione, lo sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione e la successiva presentazione all'Assemblea ordinaria.

Il Tesoriere ha mandato di durata triennale e può essere rieletto per non più di tre mandati.

Art. 19 - L'Organo di controllo e il Revisore dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica

l'art
gorie
Nel
esser
L'Org
dello
straz
8 giu
guate
bile
noltr
la re
troll
regis
monit
risti
lanci
guida
siti
I cor
momen
ne e
nistr
ve o
Se l'
e se
zione
cietà
Art. .
L'Ass
Autor:
ni, c
ligio:
Opera
ACISU
TITOL
Art. .
L'eser
mina i
E' fa
ne a
viste.
Il Co
cio di
Docume
li at
nella
rendic
Qualor
l'Asso

atti
den-
età
ite.
arzi
dal
e
ere
di
an-
ce,
ega
ono
a-
to
o-
e-
s-
i-
re

l'art. 2399 del Cod. Civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Cod. Civ. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio associativo sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio associativo dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - L' Assistente Ecclesiastico

L'Associazione ha un Assistente Ecclesiastico nominato dalla Autorità Ecclesiastica competente, per la durata di tre anni, con l'incarico di assistenza e consulenza in materia religiosa e morale.

Opera in collaborazione con l'Assistente Ecclesiastico della ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE.

TITOLO IV° - BILANCIO DI ESERCIZIO - PATRIMONIO - ENTRATE

Art. 21 - Bilancio di esercizio

L'esercizio della Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione Assemblea.

Documenta l'carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 14, comma 1, l'Associazione si impegna a depositare presso il Registro U-

nico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio associativo redatto secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a pubblicare lo stesso nel proprio sito internet.

Art. 22 - LIBRI ASSOCIATIVI OBBLIGATORI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 23 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'Associazione a titolo di patrimonio indisponibile o disponibile;
- b) delle eccedenze attive del bilancio consuntivo annuale, se destinate a patrimonio disponibile in sede di approvazione del bilancio stesso, o per successiva destinazione come previsto dal secondo comma dell'art. 21 del presente Statuto;
- c) dalle entrate annuali che il Consiglio Direttivo disponga ad incremento del patrimonio disponibile o indisponibile;
- d) dalle quote che fossero deliberate dal Consiglio Direttivo quali quote da destinarsi a patrimonio disponibile o indisponibile;
- e) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- f) è sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.

Art. 24 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dai
b) dall'
glio Di
c) da s
d) da
forma
a patri
e) da
f) da
to del
g) da
h) dag
conto
trimon
comma
TITOLO
Art. 2
ti.
L'Asso
state
ciati
Tutte
volont
natura
ti de
rimbor
giment
del C'
Art. .
Lo sc
Comit
delib
modal
La st
ne e
spett
ratte
disci
previ
nico
salva
del
nelle
Art.
Appro
ranno
tene
Lgs.
Asso
F.to

- a) dai diritti patrimoniali;
b) dalle quote annuali degli associati, stabilite dal Consiglio Direttivo;
c) da sovvenzioni accordate;
d) da contributi e donazioni che pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione e senza vincolo di destinazione a patrimonio;
e) da proventi devoluti da terzi per le sue finalità;
f) da proventi e contributi di terzi connessi allo svolgimento delle sue attività;
g) da proventi di cui agli artt. 6 e 7 del CTS;
h) dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto economico e finanziario annuale e non destinati a patrimonio dall'Assemblea ordinaria, come previsto dal secondo comma del precedente art. 22.

TITOLO V° - NORME FINALI

Art. 25 - Gratuità delle cariche e prestazioni degli associati.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Tutte le cariche della Associazione sono prestate a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura. Può essere riconosciuto al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo ed in generale ai volontari il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico così come previsto all'art. 17 del CTS.

Art. 26 - Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento della Associazione deve essere proposto dal Comitato Direttivo in accordo con la Federazione Nazionale e deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, secondo le modalità di cui all'Art. 12 del presente Statuto.

La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori, ai quali dovrà spettare il compito di una amministrazione provvisoria di carattere ordinario di tutti i residui beni e attività della disciolta Associazione. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di volontariato, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 27 - Rinvio

Approvato lo Statuto, i vari organi a ciò deputati, provvederanno a compiere quanto necessario per darvi attuazione, attenendosi, per l'eventuale non previsto, alle norme del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e del Codice Civile in materia di Associazioni, in quanto compatibili.

F.to Adriana Barbecchi

F.to Simone Ghinassi Notaio

Il notaio, in presenza dell'originali, munito delle firme
provviste in forza di 8 fogli e si rilascia
IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE...

Firenze, il 2 NOV 2020

Simone Ghinassi Notaio

